

Citta' metropolitana di Torino

**Concessione di derivazione d'acqua da condotta in Comune di Prali ad uso energetico assentita al Comune di Prali**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei DPGR n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 489-13413 del 21/06/2017; Codice Univoco: TO-A-10612.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire al Comune di Prali - P IVA 03043330012, CF 85000070012 - con sede legale in 10060 Prali, Fr. Ghigo 16, la concessione di derivazione d'acqua in Comune di Prali dalla condotta che serve l'impianto di innevamento e la centrale Malzat, in capo al medesimo Comune, in misura di litri/s massimi 50 e medi 13,5, ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 450 la potenza nominale media di kW 59,6, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo alla derivazione dalla quale deriva;
4. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di stabilire che il titolare della presente concessione ha l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare le garanzie fidejussorie stipulate a titolo di deposito cauzionale e per le misure di recupero ambientale a favore di questa Amministrazione, aggiornandone l'importo, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua;
7. che è fatta salva l'eventuale necessità di presentazione, presso i Comuni interessati, della procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 c. 2 del D.lgs 3.3.2011 n. 28 per la realizzazione degli interventi descritti nel disciplinare che si approva con il presente provvedimento;
8. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

9. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della LR 09/08/1999 n. 22;

10. che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 23/06/2017

"(... omissis ...)

#### Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Con la D.G.R. 01/03/2010 n. 38-13432 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto "Completamento impianto di innevamento artificiale sulla pista verde in Comune di Prali", comprensivo dell'impianto idroelettrico in località Miandette, subordinato all'osservanza delle condizioni, raccomandazioni e prescrizioni riportate nell'Allegato A, alle quali il concessionario dovrà ottemperare.

Poiché la centrale è ubicata all'interno del SIR "Ribba-13 Laghi" (cod IT1110073) di rilevante interesse conservazionistico con notevole sviluppo di ambienti rupicoli, vallette nivali, laghi alpini, zone umide (torbiere), praterie d'alta quota, foreste di larice e presenza di popolazioni di Salamandra Lanzai, dovranno essere applicate tutte le misure mitigative e cautelative affinché, soprattutto in fase di cantiere e a fine di esso, le aree interessate dal progetto siano quanto più tutelate e ripristinate.

Trattandosi di un impianto idroelettrico che sfrutterà le infrastrutture esistenti a servizio dell'impianto di innevamento programmato della Comunità Montana del Pinerolese ora Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca, è stata stipulata una convenzione tra le due utenze, datata 17/11/2011, ai sensi dell'art. 29 del DPGR 10/R/2003, e presente agli atti, con la quale sono stati definiti i rapporti che si andranno a stabilire per l'uso comune delle opere. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella suddetta convenzione di corso può costituire motivo di decadenza della concessione.

Trattandosi di una subderivazione i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente nella condotta. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto della applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

A seguito della consegna della targa con il codice identificativo univoco dell'opera di captazione in questione il concessionario sarà tenuto ad adempiere ed a rispettare le norme contenute nella LR 09/08/1999 n. 22.

(... omissis ...)"